

Riforma della previdenza

Da Quota 100 a Opzione donna: nuove vie di prepensionamento

Daniele Cirioli

La mini riforma delle pensioni contenuta nel Decreto legge n. 4/2019 (1) prevede cinque vie per anticipare la pensione, mediante l'introduzione di nuove misure (quota 100; cristallizzazione dei requisiti per la pensione anticipata e di quelli dei lavoratori cosiddetti precoci, mediante la temporanea disapplicazione della speranza di vita), la proroga di misure sperimentate (Ape sociale) e il ripristino di misure scadute (opzione donna). Vediamo i dettagli, anche alla luce delle istruzioni diramate dall'Inps (2).

Quota 100

È l'assoluta novità della riforma ed è una misura introdotta in via sperimentale, limitatamente cioè al triennio 2019/2021. Consente di andare in pensione anticipata maturando, appunto la "quota 100", mediante somma di età (non inferiore ai 62 anni) e contributi (almeno 38 anni). In quanto sperimentale quota 100 è fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel senso che questo rappresenta il termine ultimo entro cui è possibile maturare età e contributi per garantirsi il diritto al pensionamento anticipato. Non importa, invece, che entro

la stessa data venga anche esercitato il diritto, che cioè sia fatta la domanda di pensionamento: entro il 31 dicembre 2021 deve necessariamente essere maturata la quota 100; poi, una volta conseguito tale diritto, la domanda di pensionamento potrà essere formulata anche successivamente.

Il requisito minimo d'età (come detto pari a 62 anni) resterà tale per tutto il triennio e non verrà adeguato agli eventuali incrementi della speranza di vita. Ciò vale, in particolare, per l'ultimo anno di vigenza di quota 100, l'anno 2021, poiché al 1° gennaio di tale anno è già programmato il prossimo incremento della speranza di vita, dopo quello che c'è stato all'inizio di quest'anno.

Soggetti interessati

Sono interessati a Quota 100 praticamente tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, inclusi i parasubordinati (co.co.co., professionisti senza cassa e altri lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps), sia del settore privato che pubblico. Con espressa previsione, invece, è esclusa la possibilità ai seguenti soggetti: personale militare delle Forze armate; personale delle Forze di poli-

(1) Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019.

(2) Alla chiusura del presente articolo, l'Inps ha pubblicato le seguenti istruzioni:

- Messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019 con oggetto: "Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata".

- Messaggio n. 402 del 29 gennaio 2019 con oggetto: "Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'Ape sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, legge n. 232/2016 e ss.mm.ii."

- Circolare n. 10 del 29 gennaio 2019 con oggetto: "Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter,

legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e pensione anticipata "quota 100" di cui al Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4".

- Circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 con oggetto: "Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all'articolo 24, comma 10, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione".

- Circolare n. 15 dell'1 febbraio 2019 con oggetto: "Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale)".

Percorsi

zia e polizia penitenziaria; personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; personale della Guardia di finanza.

Utilizzabile il “cumulo contributivo”

Ai fini del conseguimento di Quota 100, chi risulta iscritto a due o più gestioni previdenziali dell’Inps, può cumulare gli anni di contribuzione che abbia maturato presso le singole gestioni previdenziali, purché relativi a periodi non coincidenti. Ad esempio, chi è stato dipendente per 25 anni e commerciante per 13 anni può sommare i due periodi, non coincidenti, al fine di far valere il minimo di 38 anni di contributi che è richiesto per quota 100. La facoltà di utilizzare i diversi periodi di contribuzione è concessa in base alle regole del c.d. “cumulo contributivo”, operativo dall’anno 2013 e riformato dalla legge di bilancio del 2017 (3).

Ritornano le finestre

Quota 100 prevede il ritorno delle c.d. “finestre”. Abolite dalla riforma Fornero delle pensioni (4), si tratta di periodi di “vacanza” tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione e la data di effettiva decorrenza della pensione, durante i quali il soggetto interessato resta “in attesa” di percepire il trattamento pensionistico maturato. Con quota 100 sono stabilite le seguenti decorrenze per la pensione:

- dal 1° aprile per i lavoratori del settore privato, che hanno maturato quota 100 entro il 31 dicembre 2018;
- dopo una finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori del settore privato che maturano quota 100 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;
- dal 1° agosto per i dipendenti pubblici che hanno maturato quota 100 alla data d’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, cioè alla data del 29 gennaio 2019;

- dopo una finestra di sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i dipendenti pubblici che maturano quota 100 dal 29 gennaio 2019 in poi, cioè dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019.

I dipendenti pubblici, inoltre, sono tenuti a formulare domanda di collocamento a riposo con un preavviso di sei mesi.

Infine, per i lavoratori del comparto scuola (dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico, amministrativo e ausiliare) e per quelli del comparto Afam (5) valgono le ordinarie regole di pensionamento (6): a tali soggetti, cioè, ai fini dell’accesso al pensionamento, la cessazione dal servizio e la decorrenza della pensione hanno effetto dalla data d’inizio dell’anno scolastico o accademico dell’anno in cui vengono maturati i requisiti. In sede di prima attuazione, inoltre, è stabilito che tali soggetti possono fare domande entro il 28 febbraio 2019 per andare in pensione con quota 100 dall’anno scolastico 2019/2020 (è lo stesso termine già previsto per i dirigenti scolastici che maturano quest’anno i requisiti per andare in pensione; per l’altro personale, invece, si tratta della riapertura dei termini, poiché già scaduti il 12 dicembre 2018).

Incumulabilità con redditi da lavoro

Chi fruisce di quota 100 incontra delle limitazioni, eventualmente dovesse tornare a lavorare, sia da dipendente sia da autonomo: non può cumulare la pensione con il nuovo reddito, a far data dal giorno di decorrenza della pensione e fino al giorno di maturazione del requisito “ordinario” d’età ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia (7). Poiché quota 100 dà diritto alla pensione anticipata con almeno 62 anni d’età e 38 anni di contributi, significa che il divieto di cumulo perdurerà finché non verranno spente le 67 candeline ovvero fino al raggiungimento di quella che sarà l’età per la pensione di vecchiaia, come adeguata ai periodici aumenti della speranza di vita (il prossimo adeguamento ci sarà il 1°

(3) Legge 11 dicembre 2016, n. 232: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, S.O. n. 57.

(4) Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011, n. 284, e convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti

pubblici” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2011, n. 300.

(5) Alta formazione artistica musicale e coreutica: raggruppa tutte le istituzioni il cui scopo è la formazione nei settori dell’arte della musica, della danza e teatro. Comprende le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, c.d. Isia, i conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.

(6) Art. 59, comma 9, legge n. 449/1997.

(7) Art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019.

gennaio 2021). Unica eccezione riguarda la possibilità di fare prestazioni di lavoro autonomo occasionale (quello pagato con la ritenuta d'acconto) nel limite massimo di 5.000 euro annui. In caso di superamento del limite di 5.000 euro, la pensione è sospesa per tutto l'anno di produzione del reddito; se il superamento c'è nell'anno di maturazione del requisito d'età per la pensione di vecchiaia, la sospensione opera fino alla maturazione di tale requisito (non per tutto l'anno).

Nell'illustrare la novità, l'Inps (8) ha precisato che il "lavoratore autonomo occasionale", ai sensi dell'art. 2222, Codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento del committente; e che l'esercizio dell'attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitudine e professionalità. Si tratta, dunque, dei rapporti di lavoro che normalmente vengono gestiti con semplici note di addebito e con applicazione della ritenuta d'acconto Irpef del 20%, senza contributo Inps, ge-

stione separata, fino a cinque mila euro annui. L'Inps ha aggiunto che i pensionati devono fare immediata comunicazione dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 euro lordi annui; in tal caso, l'Inps provvede a sospendere la pensione. La stessa comunicazione è dovuta, inoltre, in caso di lavoro autonomo occasionale da cui derivi, anche in via presuntiva, un reddito superiore a 5.000 euro lordi annui (limite di cumulabilità con la pensione quota 100).

Oltre alla predetta deroga, tuttavia, a parere di chi scrive, l'incumulabilità di "pensione quota 100" con altri redditi da lavoro dovrebbe non operare anche per le prestazioni occasionali. Tali s'intendono quelle svolte entro certi limiti e, comunque, per un importo fino a 5 mila euro netti complessivi, che sono gestite con il Libretto famiglia (se l'utilizzatore non ha partita Iva) o il contratto di prestazione occasionale (se l'utilizzatore ha partita Iva e occupa fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato).

Quota 100	
Requisiti	Età anagrafica di almeno 62 anni e anzianità contributiva minima di 38 anni. Il requisito di età anagrafica (62 anni) non sarà adeguato agli incrementi alla speranza di vita nell'anno 2021
Durata	In via sperimentale per il triennio 2019-2021. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche dopo tale data. Ciò significa che una volta raggiunta "quota 100", dando le dimissioni è possibile ottenere la pensione anticipata anche successivamente al 31 dicembre 2021
Decorrenza	Con quota 100 ritornano anche le "finestre". La decorrenza della pensione è stabilita come segue: <ul style="list-style-type: none"> • dal 1° aprile per i lavoratori del settore privato, che hanno maturato quota 100 entro il 31 dicembre 2018; • il primo giorno del trimestre successivo alla maturazione dei requisiti, per i lavoratori del settore privato che maturano quota 100 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021; • dal 1° agosto per i dipendenti pubblici che hanno maturato quota 100 entro prima del 29 gennaio 2019 (1); • dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i dipendenti pubblici che maturano quota 100 dal 29 gennaio 2019 (1)
(1) Data di entrata in vigore del Decreto legge n. 4/2019	

Esclusioni

È vietato utilizzare quota 100 nell'ambito di due misure di accompagnamento alla pensione: isopensione e assegni dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Esodo aziendale

La prima ipotesi di esclusione, detta "isopensione" o "esodo aziendale", è una facoltà offerta alle aziende di prepensionamento dei dipendenti

più vicini alla pensione, vale a dire quelli che maturano i relativi requisiti entro sette anni (questo secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021 il limite scenderà a quattro anni) introdotta dalla riforma Fornero del lavoro (9). La misura, che si applica ai datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, è praticabile nelle ipotesi di esubero di personale (in tabella i tre casi) e, in cambio del licenziamento dei dipendenti in esu-

(8) Circolare n. 11/2019.

(9) Legge 28 giugno 2012, n. 92: "Disposizioni in materia di

riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012.

Percorsi

bero, il datore di lavoro si accolla il costo di mantenimento (retribuzioni e contributi) dei lavoratori fino al giorno della pensione. È facile intuire che si tratta di un'opportunità il cui costo è molto alto: oltre alla spesa della "pre-pensione", infatti, sul datore di lavoro grava anche l'onere di rifondere all'Inps gli oneri necessari a coprire con la contribuzione figurativa tutto il periodo di anticipo del riposo (cioè del pre-pensionamento che può durare anche sette anni). Ai fini pratici nei casi di eccedenza di personale, i datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi a livello aziendale possono stipulare un accordo (aziendale) finalizzato a incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi alla pensione, ossia quelli che raggiungono il diritto alla pensione, di vecchiaia o anticipata, nei sette anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Con questo accordo, il datore di lavoro s'impegna a corrispondere all'Inps la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione ai lavoratori "esodati" di una prestazione d'importo pari alla pensione cui avrebbero diritto (i medesimi lavoratori) al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e per l'accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione. I lavoratori interessati sono coloro che, in un arco di tempo di sette anni, maturano il diritto a conseguire la pensione, tenendo conto degli incrementi alla speranza di vita. Tornando a quota 100, il divieto imposto dal Decreto vuole dire che l'esodo aziendale non può essere utilizzato con riferimento a quota 100, cioè valutando l'anticipo dei sette anni (ai fini del licenziamento dei lavoratori in esubero) con riferimento ai 62 anni e 38 anni di contributi. L'Inps (10), invece, ha fatto presente che l'isopensione permette di mettere a riposo i lavoratori che, entro sette anni, maturano i nuovi requisiti per la pensione anticipata (ferma restando la possibilità anche in caso di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia). La praticabilità di tale soluzione è subordinata all'impegno del datore di lavoro di accollarsi tutti gli oneri relativi al pagamento di retribuzione e contribuzione dei lavoratori pre-pensionati.

Fondi di solidarietà

La seconda ipotesi di esclusione riguarda la procedura di esodo dei Fondi di solidarietà, che è simile a quella appena vista (isopensione). Ricordiamo, innanzitutto, che i Fondi di solidarietà bilaterali sono un'invenzione della Riforma Fornero del lavoro (11) e successivamente la Riforma Jobs Act (12) ne ha riscritto la disciplina. La loro istituzione è obbligatoria in tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di cassa integrazione salariale per i datori di lavoro che occupano, mediamente, più di cinque dipendenti. Attualmente sono operanti 10 fondi (si veda tabella). Ne sono previsti tre tipi:

- a)** "Fondi di solidarietà bilaterali", obbligatori per i settori non rientranti nel campo della cassa integrazione e le imprese che occupano in media più di cinque dipendenti;
- b)** "Fondi di solidarietà alternativi", un modello rivolto solamente al settore dell'artigianato e alle imprese di somministrazione;
- c)** "Fondo d'integrazione salariale": accoglie le imprese operanti nei settori per i quali non risulta costituito uno specifico "fondo di solidarietà".

I Fondi assicurano:

- a)** l'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro (cioè prestazioni in tutto e per tutto simili alla cassa integrazione salariale);
- b)** prestazioni integrative, in termini di importi oppure di durata rispetto alle prestazioni pubbliche, in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;
- c)** assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque anni;
- d)** contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Il divieto imposto dal Decreto legge n. 4/2019 vuol dire che la possibilità di fruire di un Fondo di solidarietà, quale scorciatoia per la pensione

(10) Circolare n. 11/2019.

(11) Legge 28 giugno 2012, n. 92: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012.

(12) Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n., 148: "Di-

sposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015.

per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione nei successivi cinque anni, non può essere utilizzato con riferimento a quota 100, cioè valutando l'anticipo dei cinque anni rispetto a 62 anni d'età e 38 anni di contributi. La possibilità, in verità, è sostituita dal Decreto legge n. 4/2019 da una nuova: l'erogazione di un assegno straordinario di accompagnamento a quota 100. Infatti, viene concessa ai Fondi la nuova possibilità di erogare un assegno straordinario a quei lavoratori che raggiungano i requisiti per quota 100 nei successivi tre anni. L'assegno può essere erogato solo in presenza di un accordo sindacale, a livello aziendale o territoriale, nel quale sia stabilito a garanzia dell'occupazione, il numero di lavoratori che saranno assunti in sostituzione di quelli

che accedono alla nuova prestazione. Tali accordi, per essere efficaci, vanno depositati entro 30 giorni in via telematica presso l'Ispettorato nazionale del lavoro. Tutto il costo dell'operazione (assegno e contributi) resta a carico del datore di lavoro, il quale è tenuto a versare al Fondo la provvista finanziaria necessaria. Tale possibilità, infine, è preclusa a quei lavoratori che dovessero raggiungerne il diritto facendo ricorso a riscatti o riconsunzione (per evitare, cioè, che oltre a quota 100 ci sia un'ulteriore riduzione dei requisiti per la pensione, pari ai tre anni di erogazione dell'assegno straordinario). Valendo per il triennio 2019/2021, la misura si rivolge ai soggetti che, al 31 dicembre 2018, avevano almeno 59 anni d'età e non meno di 35 anni di contributi.

Quando è possibile utilizzare l'esodo aziendale

Prima ipotesi: accordo sindacale aziendale

Riguarda il caso in cui, in presenza di eccedenze di personale, il datore di lavoro stipuli un accordo aziendale con i sindacati più rappresentativi a livello aziendale (in genere Rsa o Rsu)

Seconda ipotesi: accordo sindacale di mobilità

La seconda ipotesi è incardinata nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo, di cui alla legge n. 223/1991. L'accordo, anziché prevedere solo la mobilità, disciplinerà anche l'ipotesi di anticipo di "prepensionamento aziendale", senza diritto all'indennità di mobilità

Terza ipotesi: accordo per i dirigenti

L'ultima ipotesi è uguale alla prima con la differenza che interessa il personale dirigente

Fondi attualmente operativi

Fondo d'integrazione salariale Inps

Fondo di solidarietà del Trentino

Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige

Fondo di Solimare

Fondo Poste (aziende del gruppo Poste Italiane)

Fondo assicurativi (imprese assicuratrici e società di assistenza)

Fondo credito (banche e istituti di credito)

Fondo trasporto pubblico

Fondo credito cooperativo

Fondo trasporto aereo

Pensione anticipata

La novità è la cristallizzazione del requisito contributivo unico di pensionamento, per gli anni dal 2019 al 2026. Durante questo periodo le donne possono andare in pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi e gli uomini con 42 anni e 10 mesi. In entrambi i casi, si applica una finestra di tre mesi prima dell'accesso al riposo. Il che vuol

dire, in sostanza, che "in pensione" ci si va con 42 anni e 1 mese le donne e con 43 anni e 1 mese gli uomini. Chi abbia maturato questi nuovi requisiti tra il 1° gennaio 2019 e il 29 gennaio 2019 (entrata in vigore del Decreto legge n. 4/2019), può andare in pensione dal 1° aprile 2019. La speranza di vita tornerà ad aggiornare il requisito dall'anno 2027.

Percorsi

A differenza della pensione di vecchiaia (e anche di quota 100, come visto prima), per la quale occorre maturare due requisiti per avervi diritto (età e anni di contributi), la pensione anticipata (l'ex pensione di anzianità) ha la particolarità di consentire l'accesso al riposo sulla base di un solo requisito: quello contributivo. Il requisito è identico per tutti i lavoratori, ma alcune differenze riguardano la valutazione dei periodi contributivi per i lavoratori che hanno contributi versati al 31 dicembre 1995 (lavoratori che appartengono al regime "retributivo" o "misto" di calcolo della pensione) e lavoratori che hanno iniziato a

lavorare e a versare anche i contributi dal 1° gennaio 2016 (lavoratori che appartengono al regime "contributivo"), come indicato in tabella.

Isopensione e pensione anticipata

Si ricorda quanto detto in precedenza, ossia che l'isopensione permette di mettere a riposo i lavoratori che, entro sette anni, maturano i nuovi requisiti per la pensione anticipata. E che la praticabilità di tale soluzione è subordinata all'impegno del datore di lavoro di accollarsi tutti gli oneri relativi al pagamento di retribuzione e contribuzione dei lavoratori pre-pensionati.

La pensione anticipata		
Tipologia lavoratori	Requisiti anni dal 2019 al 2026	
	Età	Contributi
• Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)	Qualsiasi	42 anni e 10 mesi (1) (2)
Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)	Qualsiasi	41 anni e 10 mesi (1) (2)
• Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)	Qualsiasi	42 anni e 10 mesi (2) (3) (4)
Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)	Qualsiasi	41 anni e 10 mesi (2) (3) (4)
Tutti	64 anni	20 anni (5) (6)
(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata (2) La pensione decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (finestra) (3) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, esclusi i contributi volontari (4) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo) (5) Solo contribuzione "effettiva": è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (6) A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale		

Lavoratori precoci

Il prepensionamento dei "precoci" è un'opportunità operativa da 1° maggio 2017, introdotta dalla legge di bilancio del 2017 (13). Sono "precoci" i lavoratori che hanno cominciato a lavorare in tenera età, anche prima dei 18 anni, e risultino in possesso di almeno 12 mesi di contributi per periodi di lavoro effettivo prestato prima dei 19 anni d'età. Il prepensionamento non è per tutti i lavoratori precoci, ma soltanto per alcune categorie; in particolare, possono fruirne solo i precoci che appartengono a una delle categorie espressamente individuate dalla legge di bilancio del

2017 (sono le categorie indicate in tabella che vanno dai soggetti disoccupati a quelli che hanno svolto lavori usuranti e faticosi. Eccetto quest'ultima categoria, si tratta praticamente delle stesse categorie di lavoratori beneficiari dell'Ape sociale). In presenza di tali condizioni, i precoci possono accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi. A loro favore, il Decreto legge abroga gli incrementi della speranza di vita del 1° gennaio 2019 (cinque mesi) e del 1° gennaio 2021; per cui il requisito unico contributivo rimane fissato a 41 anni; in cambio, però, rende loro applicabile la finestra di tre mesi per l'accesso alla pensione.

(13) Legge 11 dicembre 2016, n. 232: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale

per il triennio 2017-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, S.O. n. 57.

Le categorie di "precoci" che vanno in pensione prima

- Soggetti disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di licenziamento oggettivo (art. 7, legge n. 604/1966) che hanno concluso di fruire di tutta l'indennità di disoccupazione (NASpl) da almeno tre mesi
 - Soggetti che assistano, al momento della richiesta da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ex art. 3, legge n. 104/1992)
 - Soggetti con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalità civile, non inferiore al 74%
 - Soggetti lavoratori dipendenti all'interno delle professioni gravose che svolgono da almeno sei anni in via continuativa. Queste le professioni gravose:
 - Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
 - Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
 - Conciatori di pelli e di pellicce
 - Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
 - Conduttori di mezzi pesanti e camion
 - Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere, lavoro organizzato in turni
 - Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
 - Professori di scuola pre-primaria
 - Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
 - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
 - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- (Si tratta dello stesso elenco di professioni gravose valido ai fini dell'Ape sociale)*
- Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all'art. 2, D.M. 19 maggio 1999) svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva: "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; "lavori nelle cave": mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; "lavori nelle gallerie": mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; "lavori in cassoni ad aria compressa"; "lavori svolti dai palombari"; "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2° fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
 - Lavoro notturno, definito e ripartito nelle seguenti categorie di lavoratori:
 - lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno (intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino) per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;
 - che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
- svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva
- Lavoratori impegnati (almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa o almeno la metà della vita lavorativa complessiva) all'interno di processi produttivi in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni (cd lavori di linea e a catena), che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, a manutenzione, rifornimento materiali, attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità, dipendenti da imprese per le quali operano le seguenti voci di tariffa Inail: 1462 = prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti; 2197 = lavorazione e trasformazione resine sintetiche e materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; ecc.; 6322 = macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; 6411 = costruzione autoveicoli e rimorchi; 6581 = apparecchi termici; 6582 = elettrodomestici; 6590 = altri strumenti e apparecchi; 8210 = confezione tessuti articoli per abbigliamento e accessori; 8230 = confezione calzature.
 - Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Ape sociale

Un anno ancora di Ape sociale. Aveva chiuso i battenti il 31 dicembre 2018, ma il Decreto legge n. 4/2019 la proroga per l'anno 2019.

L'Ape sociale dà la possibilità di mettersi a riposo prima del tempo, in attesa di maturare l'età per la pensione di vecchiaia (67 anni nel 2019 e 2020), a chi ha almeno 63 anni di età e versa in situazione di disagio economico, mediante erogazione di un sussidio mensile il cui importo massimo è di 1.500 euro lordi (a carico dello Stato).

Queste le condizioni per il diritto:

- a) aver cessato l'attività lavorativa;
- b) non essere titolare di una pensione diretta;

c) trovarsi in una delle "particolari" situazioni tutelate indicate in tabella;

d) far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività cd "gravose");

e) maturare una pensione di vecchiaia d'importo non inferiore a 1,4 volte l'importo della pensione minima dell'Inps (poco più di 718 euro mensili nel 2019).

Le "situazioni" per il diritto

Potenziati interessati all'Ape sociale sono tutti i lavoratori iscritti all'Inps, compresi quelli della gestione separata. Il diritto si matura alle predette condizioni da parte dei soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

Percorsi

a) anzianità contributiva di almeno 30 anni e versare in stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di licenziamento economico e aver concluso la fruizione, da almeno tre mesi, dell'intera indennità di disoccupazione spettante (NASpI, Dis-coll, ecc.). Rientrano in questa categoria anche i lavoratori il cui stato di disoccupazione deriva dalla scadenza naturale di un contratto a termine, a patto che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per una durata di almeno 18 mesi;

b) anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta dell'Ape sociale assistere, da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di I grado, convivente, con handicap grave (*ex lege* n. 104/1992); ovvero i parenti di II grado (conviventi), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto 70 anni d'età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (divorziati, ecc.);

c) anzianità contributiva di almeno 30 anni ed essere riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74%;

d) essere un lavoratore dipendente in possesso di anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all'Ape sociale svolge da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, in via continuativa, una o più delle previste attività gravose (si veda tabella).

Ai fini dell'individuazione delle patologie invalidanti, in presenza delle quali la domanda di verifica delle condizioni di accesso all'Ape sociale può essere presentata anche da parenti di 2° grado o affini entro il 2° grado, in assenza di esplicita definizione di legge, si fa riferimento soltanto alle patologie a carattere permanente, vale a dire:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Prima domanda: il diritto

L'Inps (14) ha fatto sapere che il procedimento di riconoscimento dell'Ape sociale 2019 è lo stesso degli anni passati, quindi in base a due domande, utilizzando gli stessi modelli delle passate edizioni e che, dal 29 gennaio, sono disponibili sul sito dell'Inps. La prima domanda è finalizzata a ottenere il riconoscimento del diritto all'Ape sociale, cui provvede l'Inps a seguito di domanda da parte dell'interessato che può presentarla entro i nuovi termini del 31 marzo, del 15 luglio e del 30 novembre 2019. Le domande presentate dopo il 30 novembre sono prese in considerazione solo se residuano risorse finanziarie. L'esito della prima domanda è comunicato dall'Inps in base all'agenda indicata in tabella. L'Inps comunica il riconoscimento del diritto all'Ape sociale, con indicazione della prima decorrenza utile ovvero il rigetto della domanda, qualora non sussistano le condizioni per il diritto.

Seconda domanda: la richiesta

La seconda domanda è di richiesta di liquidazione dell'Ape. Può essere presentata all'Inps solo da chi abbia ottenuto esito positivo alla prima, senza termine. In presenza di tutti i requisiti, l'Ape sociale decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla domanda, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero. Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, la decorrenza del trattamento non potrà essere comunque anteriore al 1° febbraio e dipenderà, oltre che dall'avvenuto perfezionamento dei requisiti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio (la seconda domanda). Al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio (la prima domanda) siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni devono presentare contestualmente anche la domanda di Ape sociale (la seconda).

(14) Circolare n. 15/2019.

L'Agenda 2019	
<i>Termine domanda per diritto</i>	<i>Consegna certificazione dall'Inps</i>
Dal 29 gennaio al 31 marzo 2019	Entro 30 giugno 2019
Dal 1° aprile al 15 luglio 2019	Entro 15 ottobre 2019
Dal 16 luglio 30 novembre 2019	Entro 31 dicembre 2019

Le professioni gravose
<p>Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici. Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonché del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse. Fanno parte di tale gruppo gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasso Inail non inferiore al 17x1000
<p>Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento = Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili. Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni = Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasso Inail non inferiore al 17x1000
<p>Conciatori di pelli e di pellicce Le professioni comprese in questa unità si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilità, calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasso Inail non inferiore al 17x1000
<p>Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante Conduttori di convogli ferroviari = le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci. Personale viaggiante = Personale che espleta la sua attività lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasso Inail non inferiore al 17x1000
<p>Conduttori di mezzi pesanti e camion Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili</p>
<p>Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni Professioni sanitarie infermieristiche: quelle definite dal D.M. 14 settembre 1994, n. 739 Professioni sanitarie ostetriche: quelle definite dal D.M. 14 settembre 1994, n. 740 Le attività devono essere con lavoro organizzato a turni e svolte in strutture ospedaliere</p>
<p>Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita. Attività espletate anche presso le famiglie</p>
<p>Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido Le professioni comprese in questa unità organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare. Programmano tali attività, valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico. L'ambito della scuola dell'infanzia comprende: a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell'infanzia statali e paritarie.</p>
<p>Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasso Inail non inferiore al 17x1000

Percorsi

Le professioni gravose

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali = Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.

Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi = Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.

- Tasso Inail non inferiore al 17x1000

Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Le professioni classificate in questa unità provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto

- Tasso Inail non inferiore al 17x1000

Opzione donna

La misura, già operativa negli anni passati, è rivolta esclusivamente a favore delle lavoratrici, sia del settore pubblico sia di quello privato, titolari di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo. Riconosce alle lavoratrici la facoltà di andare in pensione prima, ma a condizione di optare per il calcolo contributivo della pensione (di tutta la pensione). Il Decreto legge n. 4/2019 ripropone la misura a favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età non inferiore a 58 anni se dipendenti e a 59 anni se autonome. Si applicano le vecchie finestre di 12 (dipendenti) e 18 (autonome) mesi.

Il regime "opzione donna" è una misura che venne introdotta, in via sperimentale, dalla c.d. riforma delle pensioni Maroni (15) e prevedeva che, fino al 31 dicembre 2015, le donne appartenenti al regime "misto" di calcolo della pensione potessero continuare a maturare il diritto all'(ex) pensione di anzianità, in presenza di almeno 35 anni di contributi e di un'età non inferiore a 57 anni, se lavoratrici dipendenti, ovvero 58 se lavoratrici autonome, all'unica condizione di optare per il calcolo e la liquidazione della pensione (di "tutta" la pensione) in base al criterio "contributivo". La facoltà, dunque, interessava esclusivamente le lavoratrici occupate prima del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 potevano far valere contributi in misura inferiore a 18 anni (cosa che, invece, avrebbe consentito la permanenza nel regime retributivo, almeno per le anzianità fino al 31 dicembre 2011). Queste lavora-

trici che, in via di principio, avevano diritto alla pensione calcolata in parte con il sistema "retributivo" (per le anzianità fino al 31 dicembre 1995) e in parte con il sistema "contributivo" (per le anzianità dal 1° gennaio 1996), avevano dunque una chance per andare in pensione prima: rinunciare alla quota di pensione "retributiva" e optare per ricevere la pensione interamente calcolata con il sistema "contributivo".

Dal 29 gennaio 2019, data d'entrata in vigore del Decreto legge n. 4/2019, per mettersi in pensione prima con l'"opzione donna", le lavoratrici devono poter disporre dei seguenti requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018:

- a) lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico = età non inferiore a 58 anni e almeno 35 anni di contributi;
- b) lavoratrici autonome = età non inferiore a 59 anni e almeno 35 anni di contributi.

È sufficiente maturare solo questi requisiti entro il 31 dicembre 2018, a prescindere poi dall'epoca di effettiva liquidazione della pensione (a motivo della "finestra"), per poter invocare l'opzione donna e mettersi in pensione, ricevendo una pensione calcolata tutta con il sistema contributivo e liquidata (erogata) una volta decorsa la "finestra", ossia:

- dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti a cui aggiungere altri 12 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici dipendenti del settore privato (la decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 13mo mese successivo a quello durante il quale si perfeziona la maturazione di entrambi i requisiti);

(15) Legge 23 agosto 2004, n. 243: "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e al-

l'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004.

- dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi di finestra, alle dipendenti pubbliche (*ex Inpdap*);
- dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti a cui aggiungere altri 18 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici autonome (la decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 19mo mese successivo a quello durante il quale si perfeziona la maturazione di entrambi i requisiti).

OPZIONE DONNA			
	Lavoratrici		
	<i>Dipendenti (privato)</i>	<i>Dipendenti (pubblico)</i>	<i>Autonome</i>
Requisiti per l'opzione			
Età minima	58 anni	58 anni	59 anni
Contributi	Almeno 35 anni	Almeno 35 anni	Almeno 35 anni
Maturazione requisiti per l'opzione			
Termine	31 dicembre 2018	31 dicembre 2018	31 dicembre 2018
Liquidazione della pensione			
Effetto "finestra"	Dal 13mo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti	Dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi	Dal 19mo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti